

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  
N°1 – TRIESTINA

Trieste, 15.04.2014

VIA GIOVANNI SAI, 1-3 – 34128 TRIESTE



Prot. N° 18317 /GEN. III.3.A/6  
(da citare nella risposta)

Servizio S.C. GEVAP

Funzionario referente per quanto comunicato

Damir Simone

(nome e cognome, numero di telefono)

e mail: :damir.simone@ass1.sanita.fvg.it

Fax: : 040 399 5023

Rif. Nota \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_

Oggetto: **Direttiva ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 e smei**

Al Responsabile SC GEVAP  
Al Responsabile SC PCA  
Al Responsabile SC Immobili ed Impianti  
Al Responsabile SC Sistema Informativo  
Ai Dirigenti Responsabili SO  
Al Sostituto del Responsabile SC  
"Assistenza Farmaceutica"

e p.c.

Al Direttore Generale  
Al Direttore Amministrativo  
Al Direttore Sanitario

Evidenziato che il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione della ex CIVIT (ora A.N.A.C.) n. 72 in data 11 settembre 2013, al punto 3.1.9, prescrive espressamente alle pubbliche amministrazioni di impartire direttive interne affinché:

**- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;**

**- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;**

**- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;**

**- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.**

La *ratio* della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione ed il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

Si evidenzia infine che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal PNA sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Pertanto con la presente direttiva, ed in coerenza con la normativa indicata in oggetto<sup>1</sup>, alla luce dell'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2014-2016 giusta deliberazione del Direttore Generale n.30 del 31 gennaio 2014, **si impartiscono le seguenti disposizioni, da adottarsi senza ritardo:**

1) a cura del Responsabile della SC "Gestione e Valorizzazione del Personale", nei contratti individuali di lavoro deve essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

2) i responsabili del procedimento dei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, devono prevedere l'inserimento della condizione soggettiva di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La clausola da inserire dovrà recare il seguente testo:

***“Ai sensi dell’art, 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n 165/2001 la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smeì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ASS1 “Triestina” nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”.***

3) i responsabili di procedimento ed i componenti delle commissioni di gara, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente provvedendo ad informare di un tanto il responsabile della prevenzione della corruzione per gli adempimenti di conseguenza.

La presente direttiva, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013, viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ASS1 Triestina.

**La Responsabile della Prevenzione della Corruzione**

**dott.ssa Cristina TURCO**

-firmato digitalmente-

---

<sup>1</sup> art. 53, comma 16-ter, D.Lgs 165/2001: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*